



COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA (PROVINCIA DI FOGGIA)

Piazza XX Settembre – cap 71028
Tel 0881/984007 – 0881/984173
www.comune.santagatadipuglia.fg.it



COMUNE DI SANT'AGATA

Codice IPA:c_1447

Prot. 00023339 del 10/03/2020 EN



EMERGENZA CORONAVIRUS – COVID-19

GABINETTO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 10 del 10/03/2020

Misure cautelari e preventive per il contenimento del rischio contagio da COVID-19 nel Comune di Sant'Agata di Puglia.

IL SINDACO

Visto il D. L. 23 Febbraio 2020 n. 6;

Visto il DPCM del 4 Marzo 2020;

Visto il DPCM dell' 8 Marzo 2020;

Viste l'Ordinanza Sindacale n. 3 del 24 Febbraio 2020;

Vista la Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Pugliese dell' 8 Marzo 2020;

Ritenuto indispensabile sensibilizzare i cittadini sulle norme igienico sanitarie emanate dalle Autorità Sanitarie e dalla Organizzazione Mondiale della Sanità;

Richiamate le Circolari e le linee guida emanate dal Ministro della Sanità inerenti le buone norme per la prevenzione del contagio da Coronavirus;

Ritenuto dover proteggere la salute dei cittadini di Sant'Agata di Puglia e prevenire affinché non vi sia alcuna forma di contagio da Coronavirus in Sant'Agata di Puglia;

Visto in particolare l'art. 50 del D.Lgs 267/2000;

Dato atto che in data 9 marzo 2020 è stato attivato il Centro Operativo Comunale nell'ambito del Piano Comunale di Protezione Civile;

Visto il DPCM 9 Marzo 2020, alla luce del quale si emana la presente disposizione;

RAMMENTA

Che sull'intero territorio di Sant'Agata di Puglia, devono essere osservate le seguenti norme:

1. È vietata ogni forma di assembramento di persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio di Sant'Agata di Puglia, salvo che per gli spostamenti motivati da

comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

3. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
4. Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
5. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
6. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
7. L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.
8. Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
9. Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
10. Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
11. Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle

prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

12. È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
13. Per gli spostamenti è obbligatoria la autocertificazione del motivo dello spostamento. Il modello di autocertificazione è disponibile sul sito: www.comunesantagatadipuglia.fg.it o presso l'ufficio di Polizia Municipale.

RAMMENTA, ALTRESÌ, DI OSSERVARE LE SEGUENTI MISURE

AI SENSI DELLE ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA N. 175 – 176 – 177 ANNO 2020

1. Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Sant'Agata di Puglia con decorrenza dalla data 7/03/2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, **hanno l'obbligo:**
 - Di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente.
 - Di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni.
 - Di osservare il divieto di spostamenti e viaggi.
 - Di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
 - In caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla suddetta ordinanza regionale comporterà le conseguenze come per legge (arresto per 3 mesi o ammenda di euro 206,00).

ORDINA

1. Tutti i cittadini non domiciliati a Sant'Agata di Puglia, e che si recano in questo Comune per i motivi per cui sono consentiti gli spostamenti ai sensi del

DPCM 9 Marzo 2020, **devono comunicare urgentemente** al Sindaco o agli Uffici della Polizia Municipale il loro arrivo a Sant'Agata di Puglia ed i luoghi di provenienza;

2. Tutti coloro che da Sant'Agata di Puglia si sposteranno verso le altre località per motivi di salute o per altri motivi di necessità previsti dal DPCM 9 Marzo 2020 al di fuori di quelli lavorativi, **devono urgentemente comunicare** al Sindaco o all'Ufficio della Polizia Municipale la data di partenza per le suddette zone e la data di rientro nel Comune di Sant'Agata di Puglia.

DISPONE

Che i Vigili Urbani del Comune di Sant'Agata di Puglia coadiuvati dall'Associazione Fare Ambiente di Sant'Agata di Puglia vigileranno sulle osservanze delle sopra elencate disposizioni di legge e di quanto contenuto nel DPCM 9 Marzo 2020 e per quelle di competenza di cui all'Ordinanza del presidente della Regione Puglia.

Sant'Agata di Puglia, lì 10/03/2020

IL SINDACO
Avv. Nicola Lasalvia

